



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03/02/2012

=====

ADDI' 03/02/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 39

Oggetto:

Modifiche alla DGR 1305/2004 concernente: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003".



Oggetto: Modifiche alla DGR 1305/2004 concernente: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003".

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO il decreto 21 maggio 2001, n. 308 del Ministro per la Solidarietà Sociale: Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernente: "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";



- VISTO l'articolo 8 della l.r. 41/2003 che individua le strutture a ciclo residenziale per anziani, destinate ad accogliere persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- VISTO l'articolo 11 della l.r. 41/2003, che individua i requisiti che le strutture socioassistenziali devono possedere al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento, prevedendo, fra l'altro, l'obbligatorietà della predisposizione per gli ospiti di un piano personalizzato di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, che indichi, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento e il piano delle verifiche;
- VISTO altresì l'articolo 1, comma 3 della l.r. 41/2003, per il quale i piani personalizzati di assistenza delle persone ospitate nelle strutture socioassistenziali, possono prevedere, in relazione alle specifiche esigenze, eventuali prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 1, della l.r. 41/2003 in base al quale la Giunta regionale stabilisce requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti da citato articolo 11, differenziati per tipologia d'utenza;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 recante: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003";
- VISTA la sezione III dell'allegato alla DGR 1305/2004, rubricato "Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani" ed in particolare il paragrafo III.A.1.3 (Destinatari) che stabilisce:
- destinatari delle strutture che offrono prestazioni socio-assistenziali sono gli anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti.
  - per anziano parzialmente non autosufficiente si intende una persona, assistibile a domicilio, che sia comunque in grado di compiere le attività della vita quotidiana con alcuni aiuti e facilitazioni;
  - il grado di parziale autosufficienza tale da permettere l'ospitalità nelle strutture in questione, è stabilito in base alla valutazione della competente struttura dell'ASL;



VISTO altresì il paragrafo III.A.3.4 (Prestazioni) della sezione III, che prevede: "qualora la condizione di parziale autosufficienza richieda progressivamente un'assistenza più specifica e l'anziano manifesti la volontà di rimanere presso la struttura, la stessa può mantenere l'anziano adeguando opportunamente lo standard del personale socio-sanitario in rapporto alle sue esigenze, ma sempre con prestazioni socio-sanitarie che siano assimilabili alle forme dell'assistenza resa a domicilio";

PRESO ATTO del protocollo di intesa del 2 aprile 2007 intercorso tra Prefettura di Roma, Regione Lazio, Comune di Roma e Provincia di Roma, che in riferimento alle strutture socioassistenziali residenziali per anziani prevede:

- a) nel caso in cui venga confermata da parte della struttura sanitaria territorialmente competente, la presenza di anziani divenuti non autosufficienti dopo l'immissione nella struttura, in attesa del loro trasferimento controllato nella RSA possibilmente più vicina, la predisposizione, in accordo con il CAD territoriale, di un piano individualizzato di assistenza, che preveda accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell'assistito eventualmente integrato dal CAD territorialmente competente, qualora fosse necessaria anche un'assistenza infermieristica, riabilitativa domiciliare e specialistica;
- b) la sottoscrizione da parte dell'anziano, o di chi ne fa le veci, e la conoscenza da parte dei familiari del piano di cui alla lettera a);
- c) la conservazione presso la struttura residenziale del piano, che deve essere esibito durante i normali controlli ispettivi;

RITENUTO opportuno estendere quanto previsto nel suddetto protocollo di intesa per le strutture socioassistenziali per anziani della Provincia di Roma anche alle strutture di tutto il territorio laziale e quindi integrare in tal senso il paragrafo III.A.3.4 della sezione III dell'allegato alla DGR 1305/2004;

all'unanimità

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, di apportare alla sezione III dell'allegato alla DGR 1305/2004 concernente i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali per anziani di cui all'articolo 8 della l.r. 41/2003 la seguente modifica:

al paragrafo III.A.3.4, dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti:



39 - 3 FEB. 2012 R

"Nel caso di strutture residenziali per anziani in cui venga accertata, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, la presenza di anziani divenuti non autosufficienti dopo l'immissione nella struttura, nelle more del loro trasferimento controllato nella struttura sociosanitaria possibilmente più vicina, viene predisposto, in accordo con il CAD dell'azienda sanitaria locale competente, un nuovo piano individualizzato di assistenza che prevede:

- a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell'assistito;
- b) eventuali prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal CAD qualora sia necessaria anche un'assistenza infermieristica, riabilitativa domiciliare e specialistica.

Il nuovo piano deve essere:

- a) sottoposto all'anziano, sottoscritto dallo stesso o da chi ne fa le veci, e portato comunque a conoscenza dei familiari;
- b) conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i normali controlli ispettivi.

Il trasferimento nella struttura sociosanitaria avviene non appena si renda disponibile un posto per l'anziano interessato."

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa attraverso il sito internet della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI

IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 07 FEB. 2012

